

Audizione informale presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati in merito al disegno di legge A.C. 2 d'iniziativa popolare «Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia»

Dott.ssa Letizia Lombardini

Direttore facente funzioni CNT

Ringrazio le Commissioni parlamentari qui riunite per aver indicato il Centro nazionale trapianti tra gli organismi da ascoltare in questa sede. Il Cnt, come organismo istituzionale tecnico-scientifico, è chiamato non solo a indirizzare e coordinare la rete trapiantologica nazionale ma anche ad adempiere a funzioni consultive nei confronti delle istituzioni.

In merito alla proposta di legge d'iniziativa popolare recante «Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia», in discussione oggi, il mio primo invito in qualità di direttore facente funzioni del CNT è quello di tenere ben distinti, nel corso del dibattito, il tema dei trattamenti in fine vita e quello del prelievo degli organi. Il confine è posto dall'attività di accertamento di morte, che è il presupposto essenziale per la donazione di organi solidi da pazienti deceduti. Tutto quanto attiene alle disposizioni e ai trattamenti che precedono la morte del paziente è di fatto estraneo all'intero processo di prelievo e trapianto di organi.

Questa distinzione è necessaria anche ai fini di non ingenerare, soprattutto nell'opinione pubblica, una confusione fra il piano dell'autodeterminazione dei cittadini rispetto a scelte terapeutiche alle quali aderire o non aderire da vivi, e l'espressione della propria volontà rispetto al proprio corpo dopo la morte. È solo a questo secondo ambito che attiene la scelta di optare per la donazione dei propri organi attraverso una dichiarazione valida di volontà, o per quella degli organi di un proprio congiunto laddove quest'ultimo non abbia formalizzato un'indicazione precisa.

A partire dall'entrata in vigore della legge 91 del 1 aprile 1999 il Centro nazionale trapianti e l'intera rete trapiantologica nazionale hanno svolto e continuano a

svolgere un'intensa attività di promozione della cultura della donazione il cui presupposto è, però, un corretto inquadramento del tema dal punto di vista scientifico, volto a superare pregiudizi e convinzioni errate che in passato hanno frequentemente accompagnato la questione della donazione di organi, e che in parte resistono ancora. La donazione, dunque, riguarda pazienti già deceduti e non quelli in fin di vita, ed è bene ribadirlo.

Evidentemente, però, la connessione tra il rifiuto dei trattamenti sanitari in fine vita, eventuale scelta di un'eutanasia legale e il prelievo di organi, avviene nel momento in cui il paziente che decide di sottoporsi a eutanasia dispone anche la donazione dopo l'accertamento del proprio decesso. In questo caso la proposta di legge in esame non interviene sulla questione, e questo lascia presupporre che, in caso di sua approvazione in sede parlamentare, resterebbero vigenti anche per questi pazienti le disposizioni contenute nella legge 91/1999 e valide per la generalità dei casi. A questo proposito però è importante sottolineare che, constatato il decesso, non vi è un automatismo fra la scelta di donare i propri organi e l'effettivo prelievo e successivo trapianto degli stessi. Una volta avviato l'iter di accertamento di morte viene innescato un processo multifasico e multidisciplinare volto alla valutazione dell'idoneità alla donazione, a partire da anamnesi del paziente, esame obiettivo, esami strumentali, di laboratorio ed eventualmente anche istopatologici e/o autoptici. Le condizioni cliniche del potenziale donatore sono perciò determinanti per l'autorizzazione al prelievo. L'articolo 3 comma 1 lettera e del presente disegno di legge dispone che venga considerata lecita la richiesta di eutanasia «motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi». In considerazione di questa disposizione, è plausibile sostenere che i pazienti rientranti in questa casistica difficilmente potrebbero ottenere una valutazione positiva di idoneità alla donazione.

In conclusione, a nostro giudizio i profili tecnico-scientifici dell'attività di donazione, prelievo e trapianto degli organi restano distanti da quelli riguardanti il disegno di legge in discussione e non si rilevano implicazioni significative da aggiungere al dibattito degli organi parlamentari.